



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 16/07/2021

DELIBERA N. 24

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID 19

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di luglio, alle ore 16,20 con la continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale, nella sala sono presenti Il Sindaco, il ed il Vice-Segretario, tutti gli altri consiglieri comunali in collegamento in modalità da remoto, tramite la piattaforma web gotomeeting con accesso tramite il link: <https://global.gotomeeting.com/join/257655725>

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI	Nunziatina	Sindaco-Presidente	x	
2	D'ABRUZZO	Pasquale	consigliere	x	
3	MALLARDO	Raffaele	"	x	
4	MARZANO	Roberta	"	x	
5	DI PAOLO	Giuseppa	"	x	
6	SCIULLI	Antonio Jose'	"	x	
7	PASQUARELLI	Olimpia Raffaella	"	x	
8	MELE	Gonaria	"	x	
9	D'AQUILANTE	Domenico	"	x	
10	D'ABRUZZO	Domenico	"		x
11	DI CASTRO	Barbara	"		x
TOTALI				9	2

Presiede il Sindaco Dott ssa Nucci Nunziatina, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno prot. n. 2712 del 12/07/2021

Partecipa alla seduta la dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale. (delibera, pagine interne)

E' presente alla seduta, l'Assessore Esterno Lombardozzi Vincenzo, in collegamento da remoto tramite la piattaforma web gotomeeting

=====
La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 2, T.U 267/00) dal Responsabile dell'Area Tecnica-Tributi e dal responsabile dell'Area Finanziaria

Lì 12/07/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Tributi
f.to Geom Di Giulio Carmine

Il Responsabile dell'area Finanziaria
f.to Dott. Domenico Di Giulio

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE:

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dalla pandemia da COVID-19, impone all'Ente Locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle chiusure imposte dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività a causa dell'emergenza COVID-19;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla delibera ARERA n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020 sull' "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che è intervenuta definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza da COVID-19";

CONSIDERATO che, pur ammettendo che "il settore di gestione dei rifiuti urbani è

poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento” (ARERA, Memoria per la Commissione Finanze della Camera dei Deputati e Del.158/2020), l’Autorità interviene in una sfera già ampiamente regolata e coperta da riserva di legge, quella tributaria, a prescindere dalle responsabilità ricoperte, dalla conoscenza dei territori di riferimento e dai poteri che la legge espressamente riconosce ai Comuni, come – per quel che qui rileva – quello di deliberazione delle tariffe e di determinazione delle eventuali agevolazioni;

EVIDENZIATO che per conseguire l’obiettivo principale indicato nella summenzionata delibera ARERA n. 158/2020 ovvero agevolare le UND in funzione del minor rifiuto prodotto nel periodo di lockdown, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare una percentuale di riduzione più elevata per le utenze non domestiche al fine di calmierare l’effetto economicamente negativo causato dalla pandemia, rendendosi pertanto utile un’analisi puntuale per poter procedere all’applicazione delle percentuali di sconto aumentate rispetto a quelle minime obbligatorie;

CONSIDERATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si è fatto riferimento ai codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate e alla necessità di calmierare l’effetto economicamente negativo causato dalla pandemia; le utenze non domestiche (UND) sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal D.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell’Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa;

RITENUTO di dover raggruppare le riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche nelle seguenti misure:

- quota variabile ridotta nella misura del 70% per le attività maggiormente colpite della crisi emergenziale da Covid-19, con gravissime conseguenze economiche;
- quota variabile ridotta nella misura del 50% per le attività maggiormente colpite della crisi emergenziale da Covid-19, con gravi conseguenze economiche;
- quota variabile ridotta nella misura del 30% per tutte le altre attività colpite, anche indirettamente, dalla crisi emergenziale da Covid-19;

RITENUTO opportuno considerare la seguente classificazione in base alle ripartizioni delle utenze TARI presenti nel ruolo TARI del Comune di Sant’Angelo del Pesco:

Categorie Non Domestiche	% di Riduzione
Uffici, agenzie, studi professionali	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
Attività artigianali di produzione beni specifici	
Bar, caffè, pasticceria	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	

CONSIDERATO che il minor gettito a titolo di TARI sarà coperto mediante l’utilizzo

delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, nonché mediante le risorse assegnate al Comune di Sant'Angelo del Pesco ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;

RITENUTO ridurre la tassa proporzionalmente e nel limite delle risorse assegnate nella misura massima delle percentuali sotto riportate:

Categorie Non Domestiche	% di Riduzione
Uffici, agenzie, studi professionali	30%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	70%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%
Attività artigianali di produzione beni specifici	50%
Bar, caffè, pasticceria	70%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	30%

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale, non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI;

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis dall'applicazione del principio "chi inquina paga" e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta;

CONSIDERATO che, inoltre, numerose categorie hanno subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

DATO ATTO che la riduzione tariffaria, per le utenze non domestiche, verrà applicata in sede di emissione degli avvisi TARI 2021;

DATO ATTO che le tariffe approvate devono avere a riferimento i costi del PEF alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia da COVID-19;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- ✓ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- ✓ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- ✓ il comma 5 dell'art. 30 del DL 41/2021 il quale ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti ed da ultimo prorogato al 31/07/2021;

DATO ATTO che la deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dalla normativa vigente;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica-Tributi e contabile del responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione. Prot n. 2706/2021;

VISTO il Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2021 le seguenti riduzioni tariffarie della quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche

Categorie Non Domestiche	% di Riduzione
Uffici, agenzie, studi professionali	30%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	70%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%
Attività artigianali di produzione beni specifici	50%
Bar, caffè, pasticceria	70%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	30%

DI DARE ATTO che la tassa viene ridotta proporzionalmente e nel limite delle risorse assegnate nella misura massima delle percentuali sopra riportate;

DI DARE ATTO che il minor gettito TARI derivante dalle agevolazioni di cui sopra sarà coperto mediante l'utilizzo delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, nonché mediante le risorse assegnate al Comune di Sant'Angelo del Pesco ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai fini e per gli effetti dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Il Sindaco, Presidente del Consiglio, illustra la proposta ed invita alla discussione, il assenza d'intendenti invita alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA da parte del presidente lettura della su esposta proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 9 contrari nessuno astenuti nessuno, espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 9;

DELIBERA

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

Successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa;

Con voti favorevoli n. 9 contrari nessuno astenuti nessuno, espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 9;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Nunziatina NUCCI
GIULIO

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Sant'Angelo del Pesco, lì 08/11/2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 08/11/2021 al 22/11/2021 a norma dell' art. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- Reg. pubbl. n° 427

Sant'Angelo del Pesco, lì 08/11/2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, lì

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico DI GIULIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 16/07/2021 a norma dell' art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 16/07/2021

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO
